FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY

CORTE FEDERALE D'APPELLO

DECISIONE N. 4/2024

Alla Camera di Consiglio del 7 novembre 2024 la Corte Federale di Appello si è riunita per trattare il reclamo introdotto via PEC in data 3 novembre 2024 dalle affiliate HC Riva, HC Argentia, AD Bad Lake, CUS Pisa SD, ASD Trieste 2021, HC Mogliano, SG Amsicora Asd, Polisportiva Camelot, in persona dei rispettivi Presidenti p.t., tutte rappresentate e difese dall'Avv. Alessandro Dedoni, avverso alla decisione n.4/2024 assunta dal Tribunale Federale in data 31 ottobre 2024 e pubblicata sul sito web federale in pari data, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso il mancato riconoscimento di voti alle ricorrenti di cui alla Tabella allegata alla Convocazione dell'Assemblea Ordinaria elettiva del 11 gennaio 2025.

Con tale reclamo le ricorrenti censurano la sentenza del Tribunale impugnata, sia per quanto riguarda la competenza del tribunale sul versamento della tassa reclamo per i procedimenti di impugnazione della tabella voti per le Assemblee nazionali elettive, sia per il mancato riconoscimento a ciascuna delle reclamanti di numero 0,25 voto all'Assemblea Ordinaria elettiva.

Sotto il primo profilo, le affiliate deducevano il vizio di ultra petizione ed incompetenza del Tribunale in quanto non sussisteva controversia inerente la tassa di ricorso e la materia che disciplina la procedura per l'impugnazione della tabella voti non prevede il versamento della tassa in questione con conseguente incompetenza del Tribunale a pronunciarsi in merito.

Nel merito, lamentavano la mancata attribuzione del voto di 0,25 ciascuna per la errata interpretazione del Tribunale Federale della norma statutaria di cui all'art. 21, comma 2, lett. D).

Pertanto, chiedevano di correggere la tabella voti allegata alla Convocazione dell'Assemblea Ordinaria elettiva del 11 gennaio 2025 con l'attribuzione di ulteriore numero voto 0,25 per ciascuna delle reclamanti.

Con ordinanza del 5 novembre 2024, comunicata in pari data, veniva fissata la Camera di Consiglio per il giorno 7 novembre 2024, ore 15,00.

Alla Camera di Consiglio partecipava, da remoto, per conto delle ricorrenti l'Avv. Alessandro Dedoni il quale illustrava ampiamente il ricorso ed insisteva per il suo accoglimento.

La Corte si riuniva in camera di consiglio ed emetteva la seguente decisione.

MOTIVI

Preliminarmente, per quanto concerne il vizio di ultrapetizione e di lamentata incompetenza del Tribunale Federale a sindacare sul versamento della tassa ricorso, la Corte rileva che, poiché la sentenza reclamata - al di là delle affermazioni di principio enunciate nella parte motiva peraltro condivisibili - non reca alcuna statuizione di condanna, né le reclamanti formulano alcuna domanda sul punto; pertanto, nessuna decisione appare necessaria al riguardo.

Nel merito, la Corte osserva che la norma statutaria oggetto di reclamo prevede l'assegnazione di voti ai sodalizi per singolo campionato giovanile a cui partecipano.

La lettera D) dell'art. 21 comma 2 dello Statuto prevede, infatti, le seguenti assegnazioni: i) 0,75 voti alla società prima classificata; ii) 0,50 voti alle società seconda, terza e quarta classificata; iii) 0,25 voti alle altre società classificate nella fase nazionale; iv) 0,25 voti alle società che hanno partecipato ai gironi eliminatori con almeno due squadre, portandoli a conclusione.

La premialità di cui alla lettera iv), dianzi richiamata, compete quindi a quella società affiliata che partecipi con due o più squadre allo stesso campionato giovanile.

Le reclamanti, invece, ritengono che detta norma determini l'attribuzione di 0,25 voti per la sola partecipazione della medesima affiliata a due distinti campionati giovanili con una squadra per campionato.

A questa Corte appare evidente che la lettera della norma e la lettura sistematica della stessa è coerente con la sua *ratio* che è volta a stimolare, attraverso il riconoscimento della premialità suddetta, un allargamento effettivo della pratica della disciplina con incremento di giocatori e conseguente aumento del numero di squadre partecipanti a ciascun campionato giovanile.

Per contro non si ravvede il perseguimento di tale finalità con la lettura data dalle reclamanti alla disposizione.

La possibilità per un affiliato di avere più squadre in più campionati giovanili di diversa età è, infatti, diretta conseguenza della crescita anagrafica dei giocatori, mentre riuscire a schierare due o più squadre nella stessa categoria di età è elemento sintomatico di una effettiva e concreta attività di reclutamento volta alla crescita del numero dei praticanti l'attività sportiva federale.

Inoltre, questa Corte rileva che anche per l'affiliata richiamata dalle reclamanti, la norma in esame è stata applicata, sia nella redazione della tabella voti, sia a seguito di reclamo dal Tribunale Federale, conformemente al criterio sopra esplicitato.

Alla luce di quanto sopra, il reclamo è infondato nel merito e pertanto andrà rigettato.

P.Q.M.

- Rigetta il reclamo.

Si trasmette alla Segreteria Generale per la pubblicazione sul sito federale e per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 7 novembre 2024

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY

F.to Avv. Achille Reali

I Componenti

F.to Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

F.to Avv. Massimiliano Di Girolamo

F.to Avv. Luca Di Gregorio

F.to Avv. Ersilia Sibilio